



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI

RMIS11600E - Via Pedemontana snc - 00036 Palestrina (Roma)- tel. 06.121128545
RMIS11600E@ISTRUZIONE.IT - RMIS11600E@PEC.ISTRUZIONE.IT - C.F. 93024610581
Codice IPA ISEL - Codice Unico Fatturazione UFP3KL

Circolare n. 026

Palestrina, 13 settembre 2025

Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie e agli alunni
All'Albo on line
Alla Sez. Amm. Trasparente

pc. Al DSGA

Sito Web

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza degli alunni (Responsabilità e obblighi del personale docente e ATA).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 28 Costituzione

Visto l'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

Visto il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;

Visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;

Tenuto conto che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA

la seguente direttiva sulla vigilanza scolastica per l'a.s. 2025/26 e sulle misure organizzative:

1. Durante lo svolgimento dell'attività didattica;
2. Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula e al termine delle lezioni durante il tragitto;
3. Riguardo ai collaboratori scolastici;
4. Durante i cambi di turno tra i docenti;
5. Durante l'intervallo - ricreazione;
6. Durante il tragitto aula /palestra/ laboratori;
7. Riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe;
8. Riguardo agli "studenti bisognosi di soccorso";
9. Entrate posticipate;
10. Uscite anticipate;

11. Uso delle attrezzature.

L'obbligo di vigilanza sugli alunni è parte integrante del dovere professionale degli insegnanti. In particolare, l'art. 29, comma 5, del CCNL Scuola 2006/2009 stabilisce che, per garantire l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni, gli insegnanti devono essere presenti in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, ossia prima dell'inizio del proprio orario di servizio.

La responsabilità per la mancata osservanza di tale obbligo è regolata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile. Secondo l'art. 2047 C.C., *"in caso di danno causato da una persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è responsabile della sorveglianza dell'incapace, salvo che questi dimostri di non aver potuto impedire il fatto"*. L'art. 2048 C.C. prevede che *"i precettori e chi insegna un mestiere o un'arte siano responsabili per il danno causato dai loro allievi e apprendisti durante il periodo in cui sono sotto la loro sorveglianza"*. In questi casi, gli insegnanti possono essere sollevati da responsabilità solo se provano di non aver potuto impedire l'accaduto, dimostrando di aver vigilato adeguatamente e che l'incidente, per la sua imprevedibilità e rapidità, ha impedito un intervento tempestivo ed efficace (Cass. sez. III, 18.4.2001, n. 5668).

È richiesto, inoltre, che gli insegnanti dimostrino di aver adottato misure preventive idonee a evitare il danno (Cass. Civ. sez. III, 3.2.1999, n. 916, che ha confermato *"la responsabilità di un insegnante per l'allontanamento ingiustificato da parte di un alunno"*). La Corte dei Conti, nella sentenza n. 1623 del 19.2.1994, ha sottolineato che l'obbligo di vigilanza prevale sugli altri obblighi di servizio, e che, in caso di incompatibilità tra diversi doveri, il docente deve prioritariamente adempiere al dovere di vigilanza.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, il docente assegnato alla classe in quel momento è responsabile della vigilanza sugli alunni. Qualora il docente debba assentarsi temporaneamente dalla classe per motivi urgenti e imprescindibili, prima di allontanarsi, deve incaricare un collaboratore scolastico di effettuare solo ed esclusivamente attività di sorveglianza degli alunni fino al ritorno del docente. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di svolgere tale compito su richiesta del docente, come previsto dal Profilo Professionale. Tuttavia, la responsabilità del collaboratore scolastico per eventuali danni subiti dagli alunni a causa di sua negligenza si applica solo se è stato incaricato direttamente di vigilare su di loro. Per gli studenti della scuola secondaria è consentita l'uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici anche al di sotto dei 14 anni di età previa autorizzazione dei genitori come previsto dalla [Nota prot. 2379 del 12/12/2024](#), riguardante l'Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, applicativa dell'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge del 4 dicembre 2017, n. 172 esonerando da ogni responsabilità il personale della scuola, a partire dal capo d'istituto, e il gestore del servizio di trasporto nelle fasi di salita e di discesa e nel tempo di sosta alle fermate.

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino all'aula e durante il tragitto aula - uscita dall'edificio.

Per garantire un corretto ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività didattica (antimeridiano o pomeridiano), si stabilisce che un collaboratore scolastico sia presente presso ciascun ingresso per vigilare sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio durante il turno saranno incaricati di vigilare il passaggio degli alunni nei vari piani o aree dell'edificio, fino all'ingresso nelle rispettive aule.

L'inizio delle attività didattiche è previsto per le ore 08:00. Gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti in classe almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per garantire un'adeguata accoglienza e vigilanza sugli alunni. Gli studenti sono autorizzati a varcare le porte di ingresso nei plessi al suono della campanella d'ingresso, stabilito alle ore 07:55, entro le ore 08:00, gli stessi dovranno raggiungere gli spazi individuati per lo svolgimento della prima ora di lezione, senza attardarsi in altre attività. **In nessun caso dovrà essere consentito al personale e/o agli studenti l'ingresso/uscita nei plessi utilizzando percorsi diversi da quelli indicati.** I collaboratori scolastici sono incaricati della sorveglianza e del rispetto di queste disposizioni.

È vietato ai genitori/delegati responsabili/agli studenti l'uso e/o la sosta del mezzo proprio all'interno delle pertinenze del Campus scolastico, come è vietato a genitori/terzi accompagnare gli studenti fisicamente all'interno dell'edificio o fino alle aule, salvo esplicita autorizzazione. Per quanto riguarda l'uscita degli alunni al termine di ogni turno didattico, presso ogni porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico, incaricato di vigilare sul corretto passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno sul transito degli alunni nei piani o aree loro assegnati (come da piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A.). L'ingresso e l'uscita degli alunni, così come la loro permanenza nelle aule, saranno sempre sorvegliati congiuntamente dal personale docente e ATA, nel rispetto delle normative di sicurezza in vigore. L'ingresso e l'uscita degli alunni avvengono secondo gli orari stabiliti, in funzione dell'organizzazione delle classi.

Collaboratori scolastici

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule; la chiusura e l'apertura dei cancelli come da disposizioni già in essere;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari;
- assumere un atteggiamento di ascolto collaborativo e partecipativo rispetto alle richieste dell'utenza;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come previsto dall'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A); in particolare, spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti

Per garantire la continuità della sorveglianza sugli alunni durante i cambi di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono responsabili di facilitare il passaggio tra gli insegnanti, intervenendo prontamente, se necessario, vicino alle porte delle aule coinvolte. I cambi di docente devono avvenire in modo rapido, per evitare che il personale non docente debba assumere la

vigilanza su tutta l'area. Durante questo periodo, ove necessario, e solo per un tempo strettamente limitato al cambio di turno, i collaboratori scolastici si occuperanno della sorveglianza della classe.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o durante i cambi di turno, devono verificare eventuali ritardi o assenze dei docenti. Se un docente è in ritardo o assente senza preavviso, il collaboratore scolastico deve vigilare sugli alunni e informare tempestivamente i responsabili di plesso. Se un docente inizia il servizio in un'ora intermedia o dopo un'ora libera, deve essere presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'attività nella classe in cui è previsto il suo intervento. Se il docente termina il servizio in un'ora intermedia, deve aspettare all'interno dell'aula il collega del turno successivo. Quando entrambi sono occupati, il cambio deve avvenire con la massima rapidità. I docenti dell'ultima ora devono assicurarsi che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula in ordine prima di concludere l'attività. Ogni docente è responsabile dell'ordine e del comportamento degli alunni a lui assegnati qualora si verificano violazioni delle regole scolastiche.

Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

È possibile svolgere l'intervallo (ricreazione) in classe e nei corridoi del piano di riferimento, sotto la supervisione esclusiva e responsabilità del docente in servizio per l'ambiente classe, restando a carico dei collaboratori la vigilanza dei corridoi e dei servizi igienici. La vigilanza deve essere sempre svolta in modo ordinato per facilitare l'uso dei servizi e consentire un controllo efficace. In caso di necessità e urgenza, il docente può delegare la sorveglianza a un altro collega o a un collaboratore scolastico. Durante l'intervallo, i collaboratori scolastici vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche le zone dei bagni e le aree interne ove sono presenti i distributori automatici per le merende e le bevande, nonché, per il plesso Luzzatti, la porta di accesso al BAR.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Durante l'intervallo, vanno evitate attività rischiose (come spingersi o salire/scendere le scale/ correre e rincorrersi). Le scale, essendo vie di transito, non possono essere utilizzate per sostare. È essenziale che gli alunni seguano le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, in modo da prevenire incidenti. Gli atteggiamenti esuberanti devono essere prontamente scoraggiati, soprattutto in situazioni di affollamento, per evitare danni a terzi, a strutture o arredi.

Le uscite di emergenza dovranno essere chiuse e sorvegliate dai collaboratori. Al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo, gli studenti devono rientrare nelle aule e le lezioni devono riprendere puntualmente. Gli alunni che si attardano oltre il tempo necessario saranno richiamati e invitati a ritornare al proprio posto per la ripresa delle attività didattiche.

Si precisa che anche i docenti che sostituiscono i colleghi assenti hanno gli stessi obblighi di vigilanza, e devono adoperarsi per garantire la sicurezza degli alunni.

Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratori e viceversa

Durante i trasferimenti tra l'aula e i laboratori o la palestra, i docenti sono responsabili di accompagnare gli alunni e garantire che il tragitto avvenga in modo ordinato e sicuro, prevenendo rischi legati alla mancata sorveglianza.

Uscita temporanea degli alunni dalla classe

I docenti possono concedere l'uscita temporanea dalla classe solo in caso di necessità assoluta e sempre uno alla volta, controllando il rientro degli alunni. Durante l'uscita il docente deve verificare che l'assenza dell'alunno dalla classe avvenga per un tempo limitato, avvalendosi dell'assistenza dei collaboratori scolastici. È assolutamente vietato procedere all'allontanamento

dalla classe dell'alunno per motivi disciplinari. Inoltre, non è permesso far uscire gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come fotocopie o recupero materiali).

Riguardo agli "studenti bisognosi di soccorso"

Gli alunni con disabilità grave e/o con particolari necessità, che potrebbero risultare imprevedibili o incapaci di autoregolarsi, devono essere costantemente sorvegliati dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato da un collaboratore scolastico, se necessario.

Eventuali forme migliorative delle condizioni degli allievi che consentano agli stessi un maggiore grado di autonomia, devono sempre essere attentamente valutate dalla preposta commissione GLO di Istituto e dalla famiglia degli allievi, con conseguente aggiornamento della situazione ed inserimento nel relativo PEI.

Entrate posticipate

Gli alunni che arrivano a scuola con ritardo occasionale sono ammessi alle lezioni previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.

In caso di ritardi ripetuti, il docente o il coordinatore deve informare il Dirigente. Ogni entrata posticipata va tempestivamente registrata sul RE.

Uscite anticipate

Nessun alunno può uscire prima della fine delle lezioni senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un delegato. Il docente in servizio annota l'uscita anticipata sul RE, previa verifica dell'identità del genitore e/o delegato, ovvero dell'esercente la responsabilità genitoriale da parte del collaboratore scolastico.

I genitori sono tenuti, a loro volta, ad autorizzare nell'apposita sezione l'uscita anticipata. È fatto divieto assoluto di allontanarsi dall'Istituto per qualunque motivo, senza autorizzazione scritta del Dirigente scolastico, durante le ore di lezione.

Uso delle attrezzature

Il docente è responsabile dell'uso corretto delle attrezzature da parte degli studenti, in conformità con il D.lgs. n. 81/2008, che tutela la sicurezza degli individui nell'ambiente scolastico. I docenti devono vigilare sull'incolumità degli alunni durante l'uso delle attrezzature, informandoli sulle modalità corrette di utilizzo e sui rischi connessi. È essenziale che gli studenti siano istruiti sui regolamenti di utilizzo e che il docente monitori attentamente l'osservanza delle disposizioni. Il docente deve anche assicurarsi che gli strumenti utilizzati siano idonei e in buone condizioni, e che le esercitazioni proposte siano compatibili con le condizioni ambientali.

Questa Direttiva è resa pubblica attraverso la pubblicazione all'Albo Online e nelle sezioni competenti del sito web scolastico. Ulteriori direttive, se necessarie, saranno diramate tempestivamente. I collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili di plesso e il Direttore SGA per i collaboratori scolastici dovranno vigilare affinché tutti i membri del personale si attengano a questa Direttiva, segnalando eventuali inadempimenti al Dirigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ester CORSI

*Documento firmato digitalmente, ai sensi
del C.A.D. e norme ad esso collegate.*